Civile Ord. Sez. 5 Num. 26415 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 07/10/2026

TARSU TIA TARES
ACCERTAMENTO
DECADENZA
PRESCRIZIONE
ATTI INTERRUTTIVI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9005/2025 R.G., proposto

DA

Carlino Giuseppina, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *avv.slogiudice@pec.it*), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Canicattì (AG), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perugini, con studio in Civitanova Marche (MC), e dall'Avv. Mauro Di Pace, con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *mauro.dipace@pec.ordineavvocati-catania.it*), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 17 ottobre 2024, n. 7729/19/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. Giuseppina Carlino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 17 ottobre 2024, n. 7729/19/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 349 del 21 novembre 2017, asseritamente notificato il 12 gennaio 2018, da parte del Comune di Canicattì (AG) nei confronti della medesima per omessa dichiarazione e omesso versamento della TARSU relativa all'anno 2012, nella misura complessiva di € 593,29, in relazione ad un'abitazione sita nel medesimo Comune al Viale della Vittoria n. 24, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Canicattì (AG) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 29 giugno 2020, n. 1051/2/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto: a) che la documentazione prodotta dall'ente impositore era utilizzabile nonostante la tardiva costituzione nel giudizio di prime cure; b) che l'illeggibilità della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di accertamento era irrilevante; c) che la decadenza dell'ente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impositore non era ancora maturata al momento della consegna del plico al servizio postale, valendo il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario anche per gli atti impositivi; d) che l'atto impositivo era stato sottoscritto dal funzionario delegato dall'ente impositore, come si evinceva dalla produzione documentale; e) che l'atto impositivo era congruamente motivato.

3. Il Comune di Canicattì (AG) ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale si è insistito, tra l'altro, per la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte *ex* art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., sul presupposto di un presunto contrasto interpretativo sull'applicazione della regola della "*scissione soggettiva*" della notificazione agli atti interruttivi della prescrizione (in relazione alla sufficienza della consegna all'agente postale per la spedizione o alla necessità del recapito al destinatario), «*affinché venga definitivamente chiarito se la regola della scissione soggettiva della notifica possa operare in deroga alla natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione*».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

Preliminarmente, si deve disattendere la predetta istanza *ex* art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che la questione prospettata dal ricorrente – come si vedrà nella successiva disamina del primo motivo - è avulsa dal *thema decidendum*, avendo riguardo l'odierna controversia alla decadenza dall'esercizio del potere impositivo e non alla prescrizione del credito consacrato da un atto impositivo divenuto ormai definitivo (per mancata impugnazione dinanzi al giudice tributario) ovvero da un accertamento giudiziale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

passato in giudicato (all'esito dell'impugnazione proposta dinanzi al giudice tributario).

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 cod. civ. e 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di dichiarare la prescrizione quinquennale del credito tributario, non rilevando che l'atto impositivo fosse stato consegnato per la notifica alla contribuente prima della scadenza del termine decadenziale.

In particolare, secondo la ricorrente: «*La Corte di Giustizia Tributaria regionale, in presenza di puntuale eccezione della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dall'Ente comunale con atto accertativo relativo a IMU anno 2012, rilevando l'avvenuta notificazione in data 12/01/2018, ovvero oltre il termine prescrizionale quinquennale decorso il 31/12/2017, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare prescritte le somme pretese dal Comune, non rilevando il fatto che l'atto sia stato consegnato all'Ufficio postale in periodo antecedente la scadenza del termine decadenziale, il 27/12/2017*».

2.1 Il predetto motivo è infondato.

2.2 L'uso improprio o confuso del glossario giuridico in sede processuale deve essere rapportato alla reale intenzione del contribuente, il quale abbia manifestato la inequivoca volontà di contestare l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore o del concessionario (anche se solo sotto il profilo della sanzione irrogata) in relazione al tempo decorso rispetto all'insorgenza dell'obbligazione tributaria per l'anno di riferimento e/o di censurare l'inerzia prolungata per un certo periodo dell'ente impositore o del concessionario nella riscossione del tributo risultante all'esito di accertamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

definitivo (da ultime: Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13739; Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2026, n. 14247).

2.3 Per cui, ciò che rileva è che il decorso del tempo sia stato dedotto dal contribuente come fatto impeditivo dell'esercizio della potestà accertativa ovvero come fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.

In tale direzione, è significativo che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione di prescrizione, e non di decadenza, o viceversa, l'eccezione della parte e l'accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica, sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l'eccezione, siano i medesimi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2014, n. 25402; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2018, n. 20611; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3077; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31409; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13739; Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2026, n. 14247; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2026, n. 19224).

2.4 Rammentato, dunque, che sia la decadenza sia la prescrizione hanno per fondamento i medesimi elementi costitutivi, rappresentati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti di esercizio del diritto (o del potere) da parte del titolare, come dianzi illustrato, la non rilevabilità d'ufficio sia della prescrizione dell'obbligazione tributaria, che della decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di chiedere al contribuente l'adempimento della stessa obbligazione, non osta a che il giudice, cui spetta il potere di interpretare le domande e le eccezioni a lui proposte - compito che va esercitato alla luce non solo delle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del contenuto complessivo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questo e delle finalità perseguite dalla parte – qualifichi l'eccezione fondata sui suddetti menzionati elementi, che la parte abbia prospettato come di prescrizione, come eccezione di decadenza (o viceversa) (Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 1987, n. 1814; Cass., Sez. Lav., 18 giugno 1998, n. 6101).

2.5 Resta fermo, comunque, che, nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizione opera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamente all'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto soltanto al regime della prescrizione (Cass., Sez. Trib., 25 dicembre 2025, n. 34118; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2026, n. 21946).

2.6 Pertanto, una volta che il giudice di merito abbia correttamente qualificato *sub specie* di decadenza il termine per l’esercizio della potestà impositiva e, quindi, per la notifica dell’atto impositivo, vale il principio per cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione; con la conseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9729; Cass, Sez. Trib., 3 ottobre 2025, n. 26680).

Dunque, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2019, n. 33277; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522).

2.7 Ne consegue che il giudice di appello – affermando che: «*Con il quarto motivo deduce la prescrizione del diritto all'accertamento da parte del Comune, lamentando che, trattandosi di atto ricettizio non varrebbe il principio dello sdoppiamento dell'effetto notificatorio per il Comune e per il ricevente. La censura, in disparte la palese confusione tra prescrizione (del diritto) e decadenza (del potere di accertamento) è palesemente infondata. La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 40543/2021 ha*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fugato i dubbi sull'estensibilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica anche ai fini della tempestività degli atti di imposizione tributaria, affermando il seguente principio di diritto: «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del Dpr. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente»» - si è espressamente e consapevolmente uniformato all'orientamento del giudice di legittimità, facendo applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, condividendo l'assunto del giudice di prime cure per cui il termine quinquennale di decadenza non fosse ancora decorso al momento della consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale per la notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. al destinatario (27 dicembre 2017).

2.8 Si deve, altresì, ribadire che non vi è alcuna questione controversa da rimettere alle Sezioni Unite, giacché gli arresti richiamati dalla ricorrente riguardano l'interruzione del termine prescrizionale, essendo pacifico che l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine decadenziale, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 19 aprile 2018, n. 9749; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21968; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre 2025, n. 34860; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2026, n. 24788).

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e art. 111, sesto comma Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello (con particolare riguardo al quarto motivo, sotto la rubrica: «*4) Prescrizione pretesa creditoria ex art. 2948 c.c. anno 2012. Avviso accertamento siccome atto recettizio. Principio scissione effetti notificazione applicabile solamente agli atti processuali. Obbligo notifica al debitore prima del termine di compimento della prescrizione* ex lege») dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o meramente apparente con riguardo all'eccepita prescrizione del credito tributario.

Secondo la ricorrente: «*Contrariamente al* decisum*, la Corte di Giustizia territoriale, in presenza di puntuale eccezione della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dall'Ente comunale con atto accertativo relativo a IMU anno 2012, accertando l'avvenuta notificazione in data 12/01/2018, ovvero oltre il termine prescrizionale quinquennale decorso il 31/12/2017, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare prescritte le somme pretese dal Comune, non rilevando il fatto che l'atto sia stato consegnato all'Agente postale il 27/12/2017, siccome termine decadenziale*».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1 Il predetto motivo è infondato.

3.2 Come è noto l'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «*(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)*».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "*motivazione apparente*", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "*minimo costituzionale*" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

3.3 A ben vedere, però, la sentenza impugnata è munita di congrua e consona motivazione circa le ragioni di rigetto del quarto motivo di appello, essendo stata inequivocabilmente affermata e adeguatamente illustrata la ricorrenza in astratto (ma con esclusione in concreto) della decadenza e non della prescrizione.

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 23, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 115 e 132, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta, con motivazione apodittica e apparente, dal giudice di secondo grado la tempestività della produzione documentale dell'ente impositore nel giudizio di prime cure, nonostante la sua tardiva costituzione in tale sede, dal momento che «*l'udienza di trattazione del merito è stata fissata il giorno 03/02/2020, mentre l'Ente comunale risulta essersi costituito e prodotto documentazione probatoria il 15/01/2020, come afferma, peraltro, la CTP nella parte narrativa del procedimento*».

Secondo la ricorrente: «*Con il motivo n. 1 dell'appello (doc. n.3.6) è stata eccepita l'inammissibilità e inutilizzabilità della produzione documentale* ex adverso *per tardività, cui consegue il difetto dell'onere probatorio, il difetto dell'onere di contestazione e il diritto di difesa* (…). *Il Giudice tributario* a quo *ha omesso di esplicare le ragioni logico giuridiche con le quali ha formato il proprio convincimento*». Per cui, a suo dire:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«*Invero, la Corte di Giustizia regionale avrebbe dovuto ritenere e dichiarare la produzione documentale probatoria inammissibile e inutilizzabile ai fini del primo giudizio, accogliendo il ricorso introduttivo con condanna alle spese di lite, per essere rimaste le domande e le eccezioni proposte con l'impugnazione incontestate e incontrastate per difetto di prova*».

5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa, con motivazione apodittica e apparente, dal giudice di secondo grado l'eccezione relativa all'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'ente impositore per la sua tardiva costituzione anche nel giudizio di appello, giacché « *il Comune si costituiva in data 01/10/2024 (dc. n.3.14) con udienza del merito fissata il 02/10/2024 per il secondo grado (doc. n.3.15), e pertanto, tardivamente*».

Secondo la ricorrente: «*Anche nel secondo grado, in tal modo le eccezioni e le domande proposte con l'appello risultano essere sprovviste del supporto probatorio*».

6. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla contestata utilizzabilità della documentazione prodotta dall'ente impositore – sono infondati.

6.1 A fronte dell'eccezione dedotta dalla contribuente, per cui: «*L'udienza di trattazione del merito è stata fissata per il giorno 03/02/2020, mentre l'Ente comunale risulta essersi costituito e prodotto documentazione probatoria il 15/01/2020, come afferma, peraltro, la CTP nella parte narrativa del*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedimento. Orbene, il termine decadenziale ai fini del deposito di produzione documentale di 20 giorni liberi prima era decorso il 13 Gennaio (Lunedì), conseguendone che il giudice tributario a quo *avrebbe dovuto necessariamente ritenere e dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti versati in atti, mentre invece, su di essi ha illegittimamente fondato il* decisum *(Cfr. Cass. nn. 1771/2004; 2787/2006; 23580/2009; 26741/2013; 11929/2011; 12783/2015; 1121/2017; Corte Cost. 107/2003; SS.UU. 1111/1994). L'omessa produzione della necessaria documentazione a supporto delle ragioni costitutive della pretesa creditoria comunale, comporta il difetto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., insanabile* ex *art. 156 c.p.c., il difetto dell'onere probatorio* ex *art. 115 c.p.c. e il diritto di difesa*», il giudice del gravame ha chiaramente asserito che: «*Il motivo è infondato, in quanto, per costante giurisprudenza, è possibile utilizzare in appello la documentazione depositata nel giudizio di primo grado, sia pure tardivamente, oltre il termine di cui all'art.32 del D.lgs.n°546/1992 (Corte di Cassazione, sentenza n°22759 del 12/08/2021)*».

6.2 In tal modo, la sentenza impugnata si è uniformata al principio enunciato da questa Corte, secondo il quale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (*ratione temporis* vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione (Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2025, n. 25577).

6.3 In proposito, è stato chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita *ex* art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione" (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2016, n. 24398; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 947; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34540; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 12498; Cass., Sez. Trib., 14 aprile 2025, n. 10211; Cass., sez. Trib., 3 maggio 2026, n. 12394).

7. Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., 4 (tabella n. 24) del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice di secondo grado i compensi difensivi in favore del difensore dell'ente impositore, in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

misura di gran lunga eccedente i parametri minimi rispetto al valore della controversia (€ 593,29).

Secondo la ricorrente: *«Gli importi minimi della tabella* ex *art. 4 DM 55/2014 con diminuzione del 50% e l'aumento del 50% sui valori medi, sono pari a € 90,00 per la fase di studio; € 53 per la fase introduttiva del giudizio; € 45,00 per la fase istruttoria ed € 90,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di € 278,00*».

7.1 Il predetto motivo è fondato.

7.2 Il mezzo censura la misura dei compensi liquidati a favore del difensore dell'appellato, che sarebbero di molto superiori ai parametri minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (secondo l'aggiornamento del d.m. 13 agosto 2022, n. 147).

7.3 Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione delle spese giudiziali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica *standard* del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2026, n. 14544).

7.4 Nella specie, considerando il valore della causa (€ 593,29), il compenso corrispondente ai parametri medi ammonta all'importo di € 568,00, per cui la liquidazione in misura di € 1.500,00 è sicuramente eccessiva in mancanza di qualsiasi giustificazione per la deroga a tale limite. Senza contare, peraltro, che l'importo contestato sarebbe stato eccessivo anche rispetto all'entità del parametro massimo (€ 854,00).

7.5 Ne consegue che i compensi spettanti al difensore dell'ente impositore nel giudizio di appello devono essere riliquidati, valutati i parametri di legge, in misura corrispondente al parametro medio (€ 568,00).

7.6 Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il *quantum* della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito *ex* art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass. Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2026, n. 18348).

8. Con il sesto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado, nella motivazione della propria decisione, la valutazione della memoria depositata dalla contribuente il 24 settembre 2024, «*con la quale si deducevano le seguenti deduzioni: 1) Inammissibilità e inutilizzabilità produzione probatoria nel primo e nel secondo giudizio. Violazione art. 32, primo comma, D.lgs 546/1992, Violazione art. 2667 c.c. e art. 7, comma 5 bis, D.Lgs/1992. Difetto onere probatorio. Violazione art. 58, comma 2, D.lgs 546/1992. Omessa prova ragioni costitutive pretesa creditoria. 2) Violazione art. 23, comma 3, del D.lgs. 546/1992. Tardività costituzione nel primo giudizio di parte resistente. Inammissibilità eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili* ex officio*. 3) Prescrizione pretesa creditoria* ex *art. 2948 c.c. anno 2012. Avviso accertamento siccome atto recettizio. Principio scissione effetti notificazione applicabile solamente agli atti processuali. Obbligo notifica al debitore prima del termine di compimento della prescrizione* ex lege*. Decadenza potere accertativo*».

A dire della ricorrente: «« *il Giudice tributario* a quo *ha omesso l'esame, valutazione e motivazione specifica delle censure, peraltro in questa sede riproposti, ed altresì, la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa, rendendo impossibile l'individuazione del* thema decidendum *e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo*».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8.1 Il predetto motivo è inammissibile.

8.2 A ben vedere, la memoria si risolveva in una mera replica delle censure dedotte ed esaminate in sede di gravame.

9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del quinto motivo e l'inammissibilità o l'infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la riliquidazione *in minus* dei compensi spettanti alla parte vittoriosa nel giudizio di appello.

10. La parziale reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di 1/5. Per la residua misura del 4/5, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nei limiti della statuizione sulle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune controricorrente nella misura di € 568,00 per compensi, oltre IVA e CPA; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità nella misura di 1/5; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nella residua misura di 4/5 in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 160,00 per esborsi e di € 560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, se dovuti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale